

R. G. 154/2018

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'appello di Venezia
sezione prima civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- dott. Mario Bazzo - presidente -
- dott. Paola Di Francesco - consigliere rel. -
- dott. Caterina Passarelli - consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

(c.f./p.i.:)

Elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.

che la rappresenta e difende in causa;

- reclamante -

contro

(c.f./p.i.:), contumace;

- resistente -

e contro

(c.f./p.i.:), contumace;

- resistente -

e contro

FALLIMENTO

Elettivamente domiciliato in Via N. TOMMASEO 8/A avv.

che lo rappresenta e difende in causa unitamente e disgiuntamente con avv. ;

- resistente -

Oggetto: reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 228/2017 del tribunale di Padova

Ragioni della decisione

1. Con la sentenza qui impugnata, depositata il 15.12.2017, il tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento di , su ricorso delle ex dipendenti , affermatesi creditrici della somma complessiva di euro 31.127,78 per il mancato

Firmato Da: BAZZO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ddb680923ab28ecc8312f99555a7c76 - Firmato Da: DI FRANCESCO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22805e41826eb227f9ce65d144ed038



pagamento di alcune mensilità della retribuzione e del TFR. Il primo giudice ha infatti ritenuto provati i crediti delle istanti e, invece, indimostrato l'asserito accordo di pagamento differito dell'importo sopra indicato, dedotto da Quanto allo stato di insolvenza, il tribunale ne ha accertato la sussistenza anche sulla scorta del dato, pacifico in causa, del mancato pagamento degli stipendi e dell'omesso versamento dei contributi previdenziali, rilevando che: i) la rateazione ottenuta dall' non risultava rispettata da dall'agosto 2017; ii) la società debitrice aveva subito nel 2017 due esecuzioni mobiliari e risultava destinataria di due ingiunzioni di pagamento; iii) il bilancio dell'esercizio 2016 esponeva un forte squilibrio finanziario, posto che l'attivo circolante ammontava a euro 950.996,00 (di cui euro 407.000,00 per crediti e il residuo per rimanenze) a fronte di debiti esigibili dell'ammontare di euro 1.069.913,00.

2. Con ricorso depositato il 15.1.2018 ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall., al quale ha resistito solo la curatela fallimentare, e all'udienza del 29 marzo 2018, all'esito della discussione il collegio si è riservato di decidere.

3. I due motivi di reclamo formulati dalla ricorrente attengono alla insussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 15, comma 9, l.fall. e dello stato di insolvenza.

3.1. Quanto al primo, è sufficiente rilevare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, pari ad euro 35.283,63 lordi quanto alla e ad euro 3.777,57 lordi quanto alla risulta dalle buste paga depositate dalle ex dipendenti, essendo rimasto privo di prova il preteso accordo intercorso, avente ad oggetto il differimento di detti pagamenti.

Il che già da di per sé consentirebbe di ritenere superata la soglia di euro 30.000,00, di cui all'art. 15 l.fall.

Si consideri, altresì, che il tribunale ha tenuto conto di altre passività, posto che dagli atti dell'istruttoria prefallimentare risulta alla data del 28 novembre 2017 un debito nei confronti dell' relativo a due avvisi di addebito e a una per complessivi euro 39.602,26. Senza tacere che le due esecuzioni mobiliari di cui si fa menzione nella sentenza impugnata sono state promosse nel 2017 per un importo complessivo di euro 35.091,23 (doc. 9 della resistente).

Tanto basta al rigetto del primo motivo.

3.2. Quanto alla violazione dell'art. 5 l.fall., la reclamante lamenta, da un lato, che il tribunale di Padova avrebbe omesso di considerare ulteriori elementi idonei ad escludere lo stato di insolvenza, dall'altro, che quelli esaminati sarebbero inadeguati a configurarlo.

Orbene, i fatti dedotti dalla ricorrente per escludere il proprio stato di irreversibile dissesto sono rimasti indimostrati, anzitutto perché i ritardi nei pagamenti da parte della p.a., con la quale avrebbe prevalentemente operato, non trovano riscontro nella produzione documentale della reclamante, che non ha offerto alcun elemento da cui desumere la preponderanza dei contratti con la p.a. rispetto ai rapporti contrattuali con privati.

D'altronde, si consideri che l'importo di euro 407.000,00 indicato nel bilancio al 31.12.2016, rappresenta l'ammontare di tutti i crediti "esigibili entro l'esercizio successivo", vale a dire non solo



quelli "verso clienti", di talché non è esatta l'affermazione da cui muove che i debiti verso la p.a. ammonterebbero a euro 407.000,00.

Invero, come osservato dalla curatela, dalla disamina del bilancio U.E. al 31.12.2017 emerge che i crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio risultano pari ad euro 280.371,58 nel 2016 e ad euro 106.253,47 nel 2017, a fronte di debiti per un totale di euro 1.069.913,00 nel 2016 e di euro 871.254,65 nel 2017.

Privo di rilievo è anche il pregresso rigetto, con decreto del 19 novembre 2015, di analogo ricorso ex art. 6 l.fall., posto che l'insolvenza da considerare è quella che si manifesta con (inadempimenti o altri fatti esteriori) alla data della dichiarazione di fallimento. Altrettanto è a dirsi con riferimento all'affermazione secondo cui le creditrici istanti avrebbero "dedotto il solo mancato versamento di somme di denaro, senza neppure aver tentato alcuna procedura esecutiva" (pagina 6 del ricorso), perché il mancato pagamento di debiti scaduti è già indice di una incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, senza necessità per il creditore di dover esperire infruttuosamente azioni esecutive nei confronti di un soggetto insolvente.

Le due esecuzioni mobiliari promosse contro la reclamante nel 2017 (doc. 9 di parte resistente) concludono la situazione di insolvenza in cui versa la società, il cui forte squilibrio finanziario è stato ben evidenziato dal giudice di primo grado, atteso che non è in liquidazione, cosicché l'insolvenza della stessa non va considerata nella sua componente statica, donde l'irrelevanza del valore dei cespiti immobiliari, comunque pari a euro 155.000,00.

Infine, la curatela ha prodotto in giudizio la visura dei protesti elevati a carico della società reclamante nel 2017 (doc. 14), documento che dimostra come nel 2017 abbia subito circa dieci protesti cambiari.

Il che conduce al rigetto del secondo motivo reclamo, attesa la sussistenza di fatti esteriori dai quali in maniera netta si desume lo stato di irreversibile dissesto della ricorrente.

4. L'assenza di normale prudenza nella proposizione del reclamo, rivelatosi macroscopicamente infondato, giustifica ai sensi dell'art. 94 c.p.c. (Cass. 20878/2010) la condanna di legale rappresentante di _____, alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della curatela fallimentare.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 215/2002, del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato dalla reclamante.

p.q.m.

definitivamente decidendo nella causa n. 154/2018 r.g., promossa ai sensi dell'art. 18 l.fall. da _____, in persona del legale rappresentante _____, nei confronti di _____ e del Fallimento _____, in persona del curatore,

rigetta il reclamo;

condanna _____

_____ , nella sua qualità di legale rappresentante di _____ , alla pagamento in favore del Fallimento _____

_____ delle spese



di lite, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 215/2002 dà atto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato dalla reclamante.

Venezia, 29 marzo 2018.-

il consigliere est.

Paola Di Francesco

il Presidente

Mario Bazzo

Fallimenti e Società.it

